



FONDAZIONE PISA

Statuto

Testo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Autorità
di Vigilanza, in data 6 maggio 2021

PREAMBOLO

La Fondazione Pisa rappresenta la continuazione ideale della originaria missione filantropica della Cassa di Risparmio di Pisa, autorizzata con Sovrano Rescritto in data 24 febbraio 1831 dal Granduca di Toscana, nella quale nel 1875 fu assorbito il Monte Pio, assicurando la continuità dell'attività del Monte fondato a Pisa nel 1495.

ART. 1

NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE - NORME APPLICABILI

1.1 La Fondazione Pisa, di seguito denominata Fondazione, è una fondazione di origine bancaria costituita ai sensi della L. 218/90 e del D. Lgs. 153/99 e s.m.i.; la Fondazione non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

1.2 La sede legale della Fondazione è stabilita in Pisa. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi secondarie.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale primaria di cui alla legge n. 461 del 23 dicembre 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, dalla normativa regolamentare emanata dall'Autorità di Vigilanza e dalle norme del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 2

AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA' E DURATA

2.1 La Fondazione svolge principalmente la sua attività nel territorio di insediamento della Cassa di Risparmio originaria rappresentato dal Comune di Pisa e da quelli dei comprensori a nord dell'Arno (Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno, Vecchiano e Vicopisano) ed a sud dell'Arno (Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Crespina Lorenzana, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola). La Fondazione può svolgere altresì la sua attività anche in altre aree della Regione Toscana. L'insieme dei comprensori e delle aree interessate dalle attività della Fondazione è denominato "ambito territoriale di attività".

2.2 La Fondazione può, in via eccezionale, partecipare ad iniziative fuori dal proprio ambito territoriale di attività in Italia ed all'estero raccordando la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità.

2.3 La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 3
SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

3.1 La Fondazione persegue, nel proprio ambito territoriale di attività, esclusivamente scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto delle prescrizioni statutarie e di legge.

3.2 La Fondazione per perseguire i propri scopi, indirizza la sua attività in via esclusiva in ognuno dei sottoindicati settori rilevanti prescelti tra quelli ammessi dalla vigente normativa di settore:

- a) arte, attività e beni culturali;
- b) volontariato, filantropia e beneficenza;
- c) ricerca scientifica e tecnologica.

3.3 La definizione degli ambiti applicativi dei settori di cui al punto precedente è stabilita dalla Deputazione attraverso apposito regolamento interno approvato e modificato con la stessa maggioranza prevista per le modifiche di Statuto.

ART. 4
ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

4.1 La Fondazione opera sia attraverso propri programmi e progetti di intervento realizzati direttamente, sia attraverso la partecipazione a progetti e programmi promossi da altri soggetti.

4.2 La Fondazione, per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali, opera coerentemente alla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

4.3 Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito esclusivamente nel caso di imprese strumentali per i settori rilevanti d'intervento.

4.4 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione:

- può svolgere direttamente la propria attività nei settori prescelti sia in forma di impresa sia attraverso la partecipazione di controllo in imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione; nel caso di esercizio diretto di tali attività d'impresa, la Fondazione prevede specifiche contabilità separate per tali attività; nel caso di partecipazioni in imprese strumentali, il valore complessivo delle partecipazioni non potrà eccedere un ventesimo del patrimonio della Fondazione;
- può costituire fondazioni di diritto privato a carattere strumentale che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie;
- può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto

legislativo 17 maggio 1999 n. 153 o a enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni;

- può accettare lasciti e donazioni, anche con uno scopo particolare, purché rientrante negli scopi della Fondazione;
- assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, avuto riguardo alla loro azione in via esclusiva a favore delle categorie sociali deboli;
- non può intervenire a sostegno di partiti, movimenti ed associazioni politiche e sindacali o di patronato nonché di associazioni di categoria.

4.5 In attuazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, la Fondazione opera con il metodo generale della programmazione pluriennale, con l'indicazione di priorità e con l'individuazione degli obiettivi e delle strategie generali da perseguire nel periodo. Sempre allo stesso fine la Fondazione destina le proprie risorse erogative verso progetti effettivamente realizzabili e sostenibili, assicurandone l'esatta esecuzione nel rispetto delle condizioni assegnate ai soggetti beneficiari.

A tale scopo, ferma restando la propria autonomia gestionale, la Fondazione si propone di ricercare il più efficace coordinamento con gli altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, che operano istituzionalmente nei medesimi settori.

4.6 I criteri di individuazione, selezione e pianificazione dei progetti sono indicati da apposito regolamento interno che deve assicurare, oltre alla migliore utilizzazione delle risorse, la trasparenza delle scelte e la tutela degli interessi contemplati nello statuto.

4.7 La Fondazione esercita, secondo le modalità ritenute più adeguate, il costante monitoraggio in itinere delle iniziative sostenute ed il controllo successivo dei risultati ottenuti.

ART. 5

PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. La Fondazione non può distribuire né assegnare quote di avanzo di gestione, di patrimonio ovvero utilità economiche, in qualsiasi forma, ai Soci e ai componenti degli organi statuari ad eccezione dei compensi previsti dallo statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa per:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- lasciti e donazioni a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

- riserve o accantonamenti facoltativi, la cui costituzione sia deliberata dalla Deputazione al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio e la stabilità delle erogazioni, sentita l'Autorità di Vigilanza.

5.3 La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui all'ultimo alinea del punto precedente non deve in ogni caso pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferita, così come definita al punto f, comma 1, art. 1 del D. Lgs. 153/99, possono essere imputate al patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4 del Decreto legislativo 153/1999.

5.4 La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri di prudenza, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

5.5 La gestione del patrimonio, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra tale attività di gestione e le altre attività della Fondazione.

L'eventuale gestione esterna del patrimonio deve essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. La scelta dei gestori deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.

5.6 La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

- spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
- oneri fiscali;
- riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- interventi nei settori previsti all'articolo 3 del presente statuto, in misura comunque non inferiore al 50% del reddito residuo o, se maggiore, all'ammontare minimo del reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, 3° comma, lettera b) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n°153;
- reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
- erogazioni previste da specifiche norme di legge.

ART. 6 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) la Deputazione,
- c) il Consiglio di Amministrazione,
- d) il Presidente,
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7
REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ,
CONFLITTO DI INTERESSI, SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI,
DECADENZA

7.1 I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 6 del presente statuto devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e d'indiscussa probità. Le designazioni e le nomine di detti componenti sono ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

7.2 In materia di onorabilità si applicano le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti ed in particolare quanto al riguardo previsto dal codice civile e dalle norme speciali riguardanti i componenti gli organi delle banche ed i partecipanti al capitale delle banche.

7.2.1 Non possono quindi ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.;
- 3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre le cariche nei suddetti organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

d) si trovino in qualsiasi altra situazione ostativa prevista dalla normativa di cui al punto 7.2.

7.3 I componenti degli organi suddetti devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutti i fatti rilevanti ai fini della permanenza dei predetti requisiti.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i provvedimenti più idonei a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

7.4 Ferme le ipotesi di incompatibilità previste tempo per tempo dall'ordinamento di settore, non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 6 del presente statuto:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri della Deputazione, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- coloro che abbiano con la Fondazione rapporti di dipendenza o di collaborazione professionale coordinata e continuativa, nonché il coniuge di detti dipendenti o collaboratori e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o di collaborazione professionale coordinata e continuativa, anche a tempo determinato;
- coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
- chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria così come definita al punto f, comma 1, art. 1 del D. Lgs. 153/99;
- gli amministratori delle organizzazioni, degli enti e dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, ad eccezione di quelli partecipati in modo qualificato dalla Fondazione stessa, ovvero costituiti con carattere di strumentalità ex art. 4.4 del presente Statuto, e la cui attività sia strumentale a quella della Fondazione nei settori istituzionali di competenza;
- gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia istituito rapporti di collaborazione stabile;
- coloro che ricoprano funzioni di governo nazionale, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, che facciano parte degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo delle amministrazioni regionali e locali;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

7.5 I componenti degli organi suddetti devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutti i fatti rilevanti ai fini della sussistenza di una causa di incompatibilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i provvedimenti più idonei a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

7.6 Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente la Deputazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di uno di tali organi che assume la carica in un diverso organo decade automaticamente dal primo all'atto dell'assunzione della seconda carica. Tale incompatibilità si estende anche al Direttore.

7.7 I Soci che sono nominati nella Deputazione, nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti sono sospesi per la durata del mandato in tali organi, dall'attività di socio. Il periodo di sospensione dall'attività di Socio è comunque computato nella durata della qualifica di Socio medesimo e non ne modifica pertanto la durata.

7.8 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria così come definita al punto f, comma 1, art. 1 del D. Lgs. 153/99, o sue controllate o partecipate.

7.9 I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né assumere funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria così come definita al punto f, comma 1, art. 1 del D. Lgs. 153/99, o di società del suo gruppo.

7.10 I membri della Deputazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria così come definita al punto f, comma 1, art. 1 del D. Lgs. 153/99.

7.11 I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dai soggetti ed enti designanti.

7.12 Nel caso in cui un componente gli organi si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni vertenti sulla causa del conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

7.13 L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o altrimenti acquisite, dovrà assumere, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i provvedimenti più idonei a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei Soci rappresenta la continuità della storia e della tradizione della Cassa di Risparmio di Pisa ed è la custode della missione di "pubblica beneficenza" fissata dai "privati individui" cittadini pisani che la fondarono; essa è formata da un numero complessivo di Soci che non potrà essere maggiore di 110 o minore di 80 e che è determinato di tempo in tempo dall'Assemblea medesima.

8.2 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento nel rispetto dei criteri generali dettati dallo Statuto;
- la designazione della metà dei componenti la Deputazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs 153/99;

- la formulazione del parere preventivo non vincolante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta:
 - sul documento programmatico, sulla relazione e bilancio consuntivo e sui programmi pluriennali della Fondazione;
 - sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione;
 - sulla devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, può formulare proposte alla Deputazione in materia di attività della Fondazione.

8.3 La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea; è esclusa qualsiasi forma di compenso o di rimborso per i Soci.

ART. 9 I SOCI

9.1 I Soci contribuiscono con il loro impegno e la loro esperienza all'attività della Fondazione; essi sono moralmente impegnati a partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea.

9.2 I Soci sono scelti, secondo le norme dettate dal regolamento dell'Assemblea previsto al precedente articolo del presente Statuto, in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo Statuto stesso come ambito d'intervento della Fondazione, nei campi della cultura, delle professioni e dell'impresa; essi sono scelti sia per l'incarico ricoperto in enti, istituzioni e associazioni che operano nei campi sopra citati e nei settori d'intervento della Fondazione medesima - Soci di diritto - sia per caratteristiche personali - Soci elettivi.

9.3 I Soci di diritto sono nominati in virtù dell'incarico che ricoprono in enti, istituzioni o associazioni fra i più rappresentativi della vita del territorio e/o che svolgono attività correlate agli scopi ed ai settori d'intervento della Fondazione indicati dallo Statuto; essi decadono dalla qualità di Socio al venir meno dall'incarico che ha determinato la loro nomina e vengono sostituiti dal loro successore nel medesimo incarico.

9.4 I Soci elettivi sono eletti dall'Assemblea fra persone che siano rappresentative della società civile nei settori della cultura, dell'impresa e delle professioni e che siano ritenute capaci di contribuire validamente all'attività della Fondazione anche in relazione ai settori di intervento; l'elezione, sulla base di domanda degli interessati e di presentazione, avviene, coerentemente alle funzioni che lo statuto assegna all'Assemblea, in base a criteri idonei ad assicurare un'ampia e qualificata acquisizione di esperienze e capacità professionali e la loro armonica integrazione secondo le norme fissate dal regolamento sopra citato. Essi durano in carica 10 anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

9.5 Non meno di tre quarti del numero complessivo dei Soci elettivi deve essere residente o domiciliato nel territorio d'intervento della Fondazione.

9.6 I Soci devono essere persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo i requisiti richiesti dall'art. 7 dello statuto della Fondazione.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.

9.7 L'attività di partecipazione all'Assemblea dei Soci non è compensata in alcun modo.

ART. 10 LA DEPUTAZIONE

10.1 La Deputazione, quale Organo di indirizzo della Fondazione, è costituita da 20 componenti, dei quali:

- n. 10 designati dall'Assemblea dei Soci;
- n. 4 designati da enti locali, quali portatori degli interessi generali, anche economici, del territorio nel quale opera in via principale la Fondazione in relazione alla sua attività e più esattamente:
 - 2 dal Comune di Pisa;
 - 1 dai Comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno, Vecchiano e Vicopisano, con il voto favorevole di almeno due terzi dei designanti fra i quali i Comuni di San Giuliano Terme e/o Santa Croce sull'Arno;
 - 1 dai Comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Crespina Lorenzana, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola, con il voto favorevole di almeno due terzi dei designanti fra i quali i Comuni di Cascina e/o Pontedera;
- n. 3 designati di comune accordo dall'Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore, dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna e dalla Opera della Primaziale Pisana;
- n. 1 designato di comune accordo dalle associazioni provinciali più rappresentative delle categorie economiche del Commercio, Agricoltura e Artigianato, più esattamente identificate come segue: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Confederazione Autonomi Sindacati Artigiani, Associazione Cristiana Artigiani Italiani, Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori;
- n. 1 designato di comune accordo dalle associazioni provinciali più rappresentative della categoria dell'industria, più esattamente identificate nella Unione Industriale Pisana e nella Associazione Piccole e Medie Industrie aderenti alla Confapi – Delegazione di Pisa;
- n. 1 designato di comune accordo dalla Provincia di Pisa e dai Comuni del territorio con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

10.2 La Deputazione, con lo stesso regolamento di cui al precedente art. 3.3, definisce i settori e gli ambiti cui debbono fare esclusivo riferimento i soggetti e gli enti indicati al punto che precede in sede di espressione delle designazioni di rispettiva competenza.

10.3 Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei Deputati provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni designanti le designazioni di loro spettanza, indicando i requisiti professionali, personali e di residenza richiesti. Gli enti e le istituzioni designanti devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi

di loro spettanza inviando alla Fondazione la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Qualora gli enti e le istituzioni designanti non dovessero provvedere alle designazioni nel predetto termine di 60 giorni, o vi provvedano in modo non conforme a quanto richiesto, il Presidente della Fondazione assegnerà, a mezzo lettera raccomandata, un ulteriore periodo di 30 giorni per provvedere a quanto originariamente richiesto.

10.4 Decorso inutilmente l'ulteriore termine di 30 giorni, ovvero in caso di designazione non conforme alle condizioni assegnate entro tale termine, il Presidente del Tribunale di Pisa, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente della Fondazione, opera la designazione attenendosi ai medesimi criteri ai quali si sarebbero dovuti attenere i soggetti designanti sostituiti.

10.5 Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito congiuntamente o di comune accordo a più soggetti, ove la stessa non avvenga nel termine previsto per il mancato raggiungimento della condizione di designazione medesima, entro i 30 giorni seguenti alla ricezione di rituale comunicazione trasmessa dalla Fondazione, ciascun soggetto potrà indicare alla Deputazione un nominativo di sua scelta, unitamente alla documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti; fra i nominativi così indicati la Deputazione procederà alla nomina. Se nessuno dei soggetti provvede all'indicazione, si applica quanto previsto al precedente capoverso.

10.6 Le nomine sono effettuate dalla Deputazione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini accordati per le designazioni, avendo verificato i requisiti dei designati.

In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento della Deputazione, provvede il collegio dei Revisori dei Conti.

10.7 I componenti la Deputazione agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e devono essere scelti fra persone che, per formazione culturale e/o esperienza e competenze comunque acquisite operando nei settori prescelti e anche in ambito gestionale, imprenditoriale, professionale e accademico, diano garanzia di capacità di contribuire al conseguimento degli scopi della Fondazione nei settori prescelti dallo statuto.

10.8 Gli enti e l'Assemblea dei Soci cui spetta la designazione dei componenti la Deputazione devono attenersi ai criteri indicati all'articolo 7 del presente statuto. Almeno il 50% dei componenti stessi deve essere residente da non meno di tre anni in uno dei Comuni indicati nell'articolo 2.1 del presente statuto.

10.9 I componenti la Deputazione durano in carica 6 anni dalla data di nomina e possono essere confermati per un solo altro mandato consecutivo.

Alla scadenza naturale del loro mandato, i componenti la Deputazione rimangono nel loro ufficio fino alla nomina dei successori. In ogni altro caso la cessazione dall'ufficio è immediata. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare per qualsiasi causa uno o più Deputati, il Presidente attiva prontamente la procedura di designazione e di nomina prevista dal presente articolo dello statuto. I membri nominati in sostituzione di coloro che cessano

per qualsiasi causa, restano in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti da loro sostituiti.

10.10 I componenti della Deputazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

ART. 11 LE COMPETENZE DELLA DEPUTAZIONE

11.1 Sono d'esclusiva competenza della Deputazione le decisioni concernenti:

- a) le modifiche dello statuto della Fondazione, previo parere consultivo e non vincolante dell'Assemblea dei Soci; le relative deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei membri;
- b) l'approvazione e modificazione, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dei regolamenti interni che definiscono gli ambiti applicativi dei settori di intervento istituzionale, che recano i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività nonché la motivazione delle scelte e la migliore utilizzazione delle risorse oltre che l'efficacia degli interventi, che definiscono la disciplina delle designazioni dei Deputati.
- c) la nomina, e la revoca per giusta causa, del Presidente della Fondazione, dei membri del Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione stessa derivanti dai loro incarichi per fatti non imputabili a dolo o colpa grave, nei limiti della normativa vigente e con parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti per i membri della Deputazione;
- f) l'approvazione, previo parere consultivo dell'Assemblea dei Soci, del documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti d'intervento della Fondazione nonché relativo budget e del bilancio consuntivo e dell'allegata relazione sulla gestione;
- g) la determinazione, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione, previo parere consultivo dell'Assemblea dei Soci, di programmi pluriennali d'attività. Nel determinare i programmi pluriennali, la Deputazione dovrà avere riguardo ai bisogni del territorio ed ai programmi degli altri enti che vi operano, allocando le risorse tempo per tempo disponibili ai settori previsti dallo statuto. La Deputazione dovrà altresì definire, in linea di massima, gli obiettivi, le linee guida operative e le priorità degli interventi;
- h) la definizione delle linee guida della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- i) l'istituzione di imprese e enti strumentali o l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle medesime, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;

- j) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause d'incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.
- k) lo scioglimento della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

ART. 12

IL FUNZIONAMENTO DELLA DEPUTAZIONE

12.1 La Deputazione è convocata dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo ritenga necessario, fissandone l'ordine del giorno con evidenza degli argomenti da trattare, e, comunque, almeno quattro volte l'anno; essa può anche essere convocata per richiesta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti o di tanti membri della Deputazione che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.

12.2 Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere anticipati via e-mail e spediti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti la Deputazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell'Assemblea e dei componenti il Collegio dei Revisori oltre che degli altri soggetti di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica o telegramma con almeno tre giorni d'anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

12.3 Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

12.4 Alle riunioni della Deputazione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

12.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione, il quale dirige lo svolgimento della riunione senza diritto di voto ed il quale quindi non rileva quanto al numero dei componenti della Deputazione medesima; in caso d'assenza o impedimento del Presidente, le adunanze sono presiedute dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione con la medesima funzione del Presidente.

12.6 I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore. In caso di sua assenza o di seduta alla quale, per la natura degli argomenti trattati, si ritenga di non far partecipare il Direttore, il segretario verbalizzante deve essere nominato dalla Deputazione stessa tra i suoi componenti. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante delle singole adunanze.

12.7 Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Per la deliberazione di revoca di cui al precedente art. 11.1 lett. c), è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, se non sia stabilita all'unanimità dei presenti una forma diversa.

In caso di votazione a scrutinio segreto il segretario verbalizzante dell'adunanza svolgerà le funzioni di scrutatore.

ART. 13

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente.

13.2 I Consiglieri sono nominati dalla Deputazione, sulla base di una valutazione selettiva e comparativa, fra candidati che siano in possesso di formazione culturale, conoscenza e competenza comunque acquisita nei settori d'intervento della Fondazione e, per almeno due quinti dei nominati, di esperienza manageriale pluriennale nel campo della gestione ed amministrazione di organismi ed imprese private e pubbliche.

I Consiglieri hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Almeno i 3/5 dei componenti dovranno essere residenti da non meno di tre anni in uno dei Comuni indicati nell'articolo 2.1 del presente statuto.

13.3 Le candidature per l'elezione nel Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) devono essere presentate con l'appoggio di almeno quattro componenti la Deputazione e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

13.4 Per l'elezione dei consiglieri, ciascun componente la Deputazione può esprimere una preferenza per ognuno dei Consiglieri da eleggere; risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità risulterà eletto il più anziano di età. Per l'elezione del Presidente, ciascun componente la Deputazione può esprimere una preferenza; alla prima votazione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il voto di almeno 2/3 dei votanti e nella eventuale seconda il voto della maggioranza assoluta dei votanti. Occorrendo una terza votazione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto nella precedente il maggior numero di voti, prevalendo sempre, nel caso di più candidati con parità di voti, il più anziano d'età. In tale votazione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il più anziano di età.

13.5 I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere confermati consecutivamente solo per un altro mandato. Il mandato del Consiglio scade il trentesimo giorno successivo alla data di avvenuta approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di mandato. Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, il Presidente o chi ne fa le veci convoca sollecitamente la Deputazione al fine di procedere alle relative nomine. I membri eletti in sostituzione di coloro che vengono a cessare per qualsiasi causa restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

In caso vengano a cessare contemporaneamente, per qualsiasi causa, tre amministratori, il Consiglio in carica e il Presidente della Fondazione decadono ed il Presidente del Collegio dei Revisori convoca sollecitamente la Deputazione al fine di procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

13.6 Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Vice Presidente, in caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del successivo.

13.8 La seduta d'insediamento del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente della Fondazione.

ART. 14

I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

14.2 Sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la predisposizione del bilancio consuntivo, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;
- b) la gestione dei programmi erogativi, dei progetti esecutivi e di quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- c) la formulazione di proposte alla Deputazione in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - alle modificazioni di regolamenti;
 - ai programmi pluriennali di intervento;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese/enti strumentali;
 - agli indirizzi in merito alle società partecipate;
- d) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- e) la nomina del Direttore della Fondazione e la determinazione del suo compenso;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- g) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, dopo averne determinato - nei limiti delle proprie competenze - le funzioni, la composizione e gli eventuali compensi sentito per questi ultimi il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- i) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- j) la verifica per il Direttore della permanenza dei requisiti, della sopravvenienza di cause di incompatibilità, di sospensione o decadenza e l'assunzione tempestiva dei conseguenti provvedimenti;
- k) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- l) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa, derivanti dai loro incarichi per fatti non imputabili a dolo o colpa grave, nei limiti della normativa vigente.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti ed al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della

delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

ART. 15

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, con cadenza regolare, almeno otto volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per scritto almeno 2 dei componenti o il Collegio dei Revisori.

15.2 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, all'indirizzo dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori, oltre agli altri soggetti di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con lo stesso mezzo, con almeno due giorni di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza.

15.3 Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza, anche mediante collegamento con mezzo audio o audio/video, della maggioranza dei componenti in carica. Il collegamento deve garantire l'identificazione certa del soggetto collegato da parte del Presidente e del Direttore.

15.4 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano.

S'intende Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

15.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, sempre che non sia stabilita all'unanimità dei presenti un'altra forma. In caso di votazione segreta non si terrà conto dei voti non espressi (schede bianche). Il segretario dell'adunanza svolgerà le funzioni di scrutatore.

15.6 I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore. In caso di sua assenza o di seduta alla quale, per la natura degli argomenti trattati, si ritenga di non far partecipare il Direttore, il segretario verbalizzante deve essere nominato dal Consiglio tra i suoi componenti. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante delle singole adunanze.

15.7 I Consiglieri che non partecipino, direttamente o tramite audio o audio/video collegamento, per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

ART. 16
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le attribuzioni previste dal Codice Civile per l'esercizio del controllo legale dei conti ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Deputazione, che ne nomina anche il Presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; tutti i membri effettivi sono preferibilmente iscritti nel Registro dei Revisori legali ed almeno due devono essere residenti da non meno di tre anni in uno dei Comuni indicati nell'articolo 2.1 del presente statuto.

16.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutiva. Il mandato del Collegio scade il trentesimo giorno successivo alla data di avvenuta approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di mandato. I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (personalmente o tramite collegamento certo con mezzo audio o audio/video) e personalmente a quelle della Deputazione.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

Il Revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o della Deputazione o del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

16.4 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo subentra il supplente più anziano di età. I nuovi Revisori restano in carica sino a che la Deputazione non abbia provveduto alla integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

16.5 Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause d'incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti.

ART. 17
IL PRESIDENTE

17.1 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

17.2 Il Presidente convoca e presiede la Deputazione ed il Consiglio d'Amministrazione, svolge compiti d'impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio d'Amministrazione e vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'esecuzione delle deliberazioni della Deputazione e del Consiglio stesso.

17.3 Nei casi d'assoluta ed improrogabile urgenza, può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio d'Amministrazione, con

immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, sottoponendola alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva.

17.4 In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente; in caso d'assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere anziano a norma del precedente art. 15.

17.5 Per specifici atti o affari - autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione - il Presidente può conferire procure a dipendenti ed a soggetti esterni alla Fondazione.

ART. 18 IL DIRETTORE

18.1 Il Direttore:

- assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione;
- provvede ad istruire gli atti della Deputazione e del Consiglio d'Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza;
- partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, della Deputazione e dell'Assemblea con funzioni di segretario verbalizzante;
- assicura la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili.

18.2 Il Direttore deve essere in possesso di un'esperienza pluriennale amministrativa e gestionale acquisita in imprese private o nella pubblica amministrazione.

Al Direttore si applicano i requisiti di onorabilità e le cause di incompatibilità, conflitto d'interessi e decadenza stabiliti dall'art. 7 del presente statuto, con esclusione di quanto indicato al punto 7.4 alinea 3 del medesimo articolo, limitatamente alla sussistenza di un rapporto di dipendenza con la Fondazione.

Il Direttore non può assumere incarichi in altre Fondazioni d'origine bancaria.

ART. 19 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE

19.1 Ai componenti la Deputazione spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

La misura della medaglia di presenza e le modalità d'erogazione sono deliberate dalla Deputazione medesima con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

19.2 Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi Organi di appartenenza.

Agli stessi spetta inoltre il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

La misura dei compensi annui, delle medaglie di presenza, nonché le modalità d'erogazione sono determinate dalla Deputazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

19.3 Non è permesso il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

ART. 20

BILANCIO ANNUALE E DOCUMENTO PROGRAMMATICO

20.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

20.2 Entro il mese d'ottobre di ciascun anno la Deputazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dalla Deputazione medesima. In tale documento vengono indicati gli impieghi del patrimonio effettuati ai sensi del precedente art. 5.4. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

20.3 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Deputazione approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, depositati almeno 15 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori entro il trentesimo giorno precedente la data fissata per l'approvazione ed il Collegio stesso deve predisporre la propria relazione entro i 15 giorni antecedenti la medesima data; il bilancio con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori deve essere prontamente inoltrato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le osservazioni di competenza della stessa da formulare, comunque, entro il termine sopra fissato per l'approvazione del bilancio da parte della Deputazione.

20.4 Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Nella relazione sulla gestione viene data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

20.5 Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene alle disposizioni di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara e veritiera rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme d'investimento del patrimonio.

20.6 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici anche nelle forme stabilite nelle predette disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, alla quale viene inoltrato entro quindici giorni dall'approvazione.

ART. 21
LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

21.1 La Fondazione tiene il libro dei Soci, il libro delle deliberazioni della Deputazione, il libro delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti.

Detti libri, escluso quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore.

21.2 Tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata.

21.3 Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile per le società per azioni.

21.4 Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse sarà tenuta una contabilità separata ed i relativi rendiconti saranno allegati al bilancio annuale.

ART. 22
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

22.1 La Fondazione, acquisito il parere consultivo non vincolante dell'Assemblea dei Soci, con decisione della Deputazione adottata con il voto favorevole di almeno 5/6 (cinque sestimi) degli aventi diritto e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, può essere posta in liquidazione nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge e può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche per scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

22.2 In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

ART. 23
NORME TRANSITORIE

23.1 In deroga alle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 13 e al comma 2 dell'art. 16, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, e del Collegio dei Revisori dei Conti, nominati in prima applicazione del presente statuto, terminerà il trentesimo giorno successivo alla data di avvenuta approvazione da parte della Deputazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di mandato.

23.2 Il mandato di ciascuno dei Deputati in carica al momento di entrata in vigore del presente Statuto giunge alla sua naturale scadenza.

23.3 Alla cessazione del mandato dei Deputati di cui al comma precedente, la nomina dei nuovi Deputati in attuazione dell'art. 10.1 del presente Statuto avverrà in conformità alle disposizioni di cui al regolamento previsto all'art. 10.2.

23.4 La Fondazione assicura la pubblicità del nuovo Statuto approvato dall'Autorità di Vigilanza mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Indice

<i>Preambolo</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 1 - Natura giuridica, denominazione e sede - Norme applicabili</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 2 - Ambito territoriale di attività e durata</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Art. 3 - Scopi e settori di intervento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4 - Attività della Fondazione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 5 - Patrimonio e destinazione del reddito</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6 - Organi</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Requisiti di onorabilità, cause di incompatibilità, conflitto di interessi, sospensione dalle funzioni, decadenza</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 - L'assemblea dei Soci</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 - I Soci</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 10 - La Deputazione</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 11 - Le competenze della Deputazione</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12 - Il funzionamento della Deputazione</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 13 - Il Consiglio d'Amministrazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 14 - I poteri del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 15 - Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 17 - Il Presidente</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 18 - Il Direttore</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 19 - Indennità di carica e rimborsi spese</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 20 - Bilancio annuale e Documento Programmatico</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 21 - Libri e scritture contabili</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 23 - Norme transitorie</i>	<i>pag. 19</i>